



Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC

STATUTO ASSOCIATIVO

Adottato con delibera dell'Assemblea del 28.2.2024

Approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria del 6 settembre 2024

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

ARTICOLO 3 - MARCHIO IDENTIFICATIVO

ARTICOLO 4 - CATERGORIE DI ASSOCIATI

ARTICOLO 5 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

ARTICOLO 6 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

ARTICOLO 7 - QUOTA ASSOCIATIVA, ENTRATE PRORPIE E FORME DI PARTECIPAZIONE
DEGLI ASSOCIATI AI COSTI DI GESTIONE

ARTICOLO 8 - ORGANI

ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 10 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ARTICOLO 11- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DEI TERRITORI

ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI TERRITORI

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 16 - IL VICEPRESIDENTE VICARIO

ARTICOLO 17 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

ARTICOLO 18 - IL DIRETTORE

ARTICOLO 19 - NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 21 - ALBI SPECIALI

ARTICOLO 22 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ARTICOLO 23 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 24 - RAPPRESENTANZA DI GENERE

ARTICOLO 25 - CONTROVERSIE

ARTICOLO 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

É costituita, con sede legale in Faenza, nella Piazza del Popolo n. 31 un'associazione denominata *"Associazione Italiana Città delle Ceramiche"*.

L'Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti a livello regionale e nazionale al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 2

SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'obiettivo della creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramistica, in maniera tale che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione ceramica, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza, tanto in ambito nazionale che internazionale, delle medesime.

A tal fine l'Associazione intende operare, in collaborazione con le autorità statali e regionali, con gli organi di governo territoriale, con i produttori della ceramica, con gli enti, le fondazioni, le istituzioni e le associazioni a vario titolo interessate – sia per fini organizzativi che statutari – alla conoscenza, studio, promozione e valorizzazione della ceramica italiana, alla formazione cioè di un patto di amicizia fra i centri di affermata tradizione ceramica che possa avvalersi dell'apporto e del contributo di tutti gli aderenti per il raggiungimento delle suddette finalità. Costituiscono obiettivi di primaria importanza per l'associazione:

- a) la valorizzazione della tradizione ceramica e lo sviluppo attuale dei singoli aderenti, al fine di promuoverne una crescita omogenea;
- b) la cura e la tutela dei documenti afferenti alla tradizione ceramica, da esercitare in collaborazione con le competenti autorità statali, regionali e locali secondo un giusto principio di sussidiarietà;
- c) il sostegno a istituzioni museali, esposizioni permanenti, centri di ricerca e, più in generale, a tutte le istanze organizzate, soggetti pubblici o privati, che si dedicano alla salvaguardia, studio e conoscenza della tradizione ceramica;
- d) il sostegno alle manifestazioni che abbiano per scopo la divulgazione e la conoscenza della tradizione ceramica delle comunità facenti parte dell'Associazione;
- e) il sostegno a mostre ed eventi sulla ceramica contemporanea;
- f) il sostegno all'opera di divulgazione dei risultati della ricerca storica e storico-artistica sulle tradizioni afferenti ai suddetti centri;
- g) il sostegno e la valorizzazione delle scuole d'arte e centri professionali dove si insegna l'arte della produzione e restauro della ceramica in ogni suo aspetto. L'Associazione opera attivamente per costruire rapporti di collaborazione con organismi, enti, istituzioni ed altre città operanti a livello europeo ed extraeuropeo che perseguono per il medesimo fine o che, attraverso la loro attività, presentano interesse tanto ai fini della conoscenza della tradizione delle

comunità ad essa aderenti, nonché al suo sviluppo verso forme di maggior rilevanza artistica e qualitativa, attivando perciò anche specifici progetti di carattere internazionale.

ARTICOLO 3

MARCHIO IDENTIFICATIVO

L'Associazione adotta un proprio marchio identificativo, con la scritta "Città della Ceramica". Il marchio è registrato. Ogni Comune associato ha diritto di usare il marchio sociale a condizione che l'impiego sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Non occorre la preventiva autorizzazione quando il marchio è impiegato in accostamento al nome o ad ogni altro elemento meramente identificativo del Comune.

In caso di uso scorretto del marchio, ciascun Associato o amministratore può presentare al Consiglio Direttivo istanza di revoca.

Il mancato rispetto della disciplina prevista in questo articolo comporta, inoltre, l'applicazione delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura dell'infrazione: richiamo, diffida, censura, sospensione temporanea ai diritti dell'Associato. In caso di recidiva il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'esclusione dell'Associato.

ARTICOLO 4

CATEGORIE DI ASSOCIATI

Sono Fondatori i Comuni di affermata tradizione ceramica che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Possono associarsi i Comuni che abbiano già ottenuto il riconoscimento dal Consiglio Nazionale Ceramico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come territori di affermata tradizione ceramica e ne facciano istanza, le Regioni e le Province/Città Metropolitane nel cui territorio ha sede almeno un Comune associato.

Il Consiglio Direttivo esamina l'istanza, sulla base di una specifica istruttoria svolta dal Direttore. In caso di parere favorevole l'Ente richiedente deve confermare l'intenzione di adesione con apposito atto amministrativo con il quale viene approvato lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e l'impegno a versare la quota associativa annuale, come previsto dal successivo art. 7, comma 2.

L'assemblea, nella prima riunione successiva, ratifica l'ammissione.

ARTICOLO 5

RECESSO DELL'ASSOCIATO

Il recesso dell'Associato è ammesso.

La relativa dichiarazione deve essere notificata all'Associazione entro il termine perentorio di quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio (31 Agosto).

Il recesso deve essere obbligatoriamente deliberato dall'organo dell'Ente associato che ha deliberato precedentemente sull'adesione.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'esclusione dall'Associazione avviene quando l'Associato abbia perduto i requisiti per l'ammissione od abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi statutari. Sull'esclusione delibera l'Assemblea.

ARTICOLO 7

QUOTA ASSOCIATIVA, ENTRATE PROPRIE E FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI AI COSTI DI GESTIONE

Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota annua di associazione finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione.

Gli Enti che acquisiscono la qualità di Associato in corso d'anno sono tenuti al versamento della quota di cui al comma 1 per l'intero e non per la frazione d'anno ancora in corso.

Le quote sono determinate dall'Assemblea. Una quota particolare è prevista per le Regioni e le Province/Città Metropolitane aderenti all'Associazione.

Eventuali ulteriori rapporti tra Associazione e Enti associati che non rientrino nel campo di applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, possono essere definiti mediante apposita convenzione.

Gli Associati devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, nonché gli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote a carico degli Associati;
- b) eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da deliberare da parte dell'assemblea;
- c) versamenti volontari degli Associati ovvero introiti derivanti dall'attivazione delle convenzioni di cui al comma 3;
- d) contributi vari da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere;
- e) sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di Associati;
- f) introiti a qualsiasi titolo da progetti Regionali, Statali o Europei;
- g) proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

In considerazione del carattere nazionale dell'Associazione, per garantire l'efficienza della sua gestione, il Comune che pro tempore esprime il Presidente si fa carico degli oneri organizzativi (costi di sede, di segreteria) e di compenso del Direttore dell'Associazione, con le modalità di cui al successivo articolo 19.

L'Associato che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale

È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma agli Associati, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Qualora l'Associazione venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli dell'Associazione.

ARTICOLO 8

ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio dei territori di affermata tradizione ceramica;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente Vicario;
- f) il Direttore;
- g) l'Organismo di vigilanza contabile o il Revisore contabile.

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Alle assemblee gli Enti Associati saranno rappresentati dai rispettivi legali rappresentanti o loro delegati. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo degli Associati e negli altri casi previsti dal presente Statuto o dal Regolamento. Nel caso in cui il legale rappresentante di un Comune Associato coincida con il Sindaco Metropolitano, quest'ultimo nomina un proprio sostituto permanente per la partecipazione all'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire agli Associati almeno ventisei giorni prima della data fissata, a mezzo lettera o altro mezzo idoneo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora per la prima e la seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno un giorno successivo alla prima.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele/video conferenza, intendendosi quale luogo di convocazione quello dove si trova chi la presiede. In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario; in caso di assenza o impedimento di questi, da uno dei Vicepresidenti o da persona nominata dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale.

L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, anche nello stesso giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei degli Associati, in seconda convocazione con almeno la metà degli Associati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei degli Associati; in seconda convocazione con il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti. Ai fini del computo del numero legale non si computano gli Associati da ammettersi durante la seduta in corso, i quali una volta ammessi come Associati potranno invece partecipare a pieno titolo ai lavori della stessa assemblea.

ARTICOLO 10

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività annuale e pluriennale della Associazione;
- b) elegge il Consiglio dei Territori ed Consiglio Direttivo e, tra i membri del Consiglio Direttivo stesso, elegge il Presidente; il Consiglio direttivo rappresenterà in modo quanto più possibile equilibrato tutte le componenti della base sociale.
- c) l'Assemblea ordinaria adotta i regolamenti recanti le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio dei Territori e del Consiglio Direttivo, nonché per l'attribuzione delle cariche di Vicepresidente;
- d) approva l'istituzione e disciplina il funzionamento degli Albi speciali;
- e) approva e modifica il marchio dell'Associazione;
- f) determina la misura della quota associativa;
- g) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione;
- h) delibera sull'esclusione dell'Associato;
- i) approva la proposta formulata dal Consiglio Direttivo in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore nel rispetto della normativa vigente;
- j) approva su proposta formulata dal Consiglio Direttivo eventuali regolamenti interni per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione;
- k) ove lo ritenga necessario, nomina i componenti dell'Organismo di vigilanza contabile o il Revisore contabile.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, in base alla delibera del Consiglio Direttivo, anche su richiesta scritta di almeno un terzo degli Associati. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina di liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per legge.

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea con apposito regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti fra i Sindaci o un loro delegato scelto fra i membri della Giunta o del Consiglio Comunale o fra personalità del territorio con capacità, competenze o funzioni coerenti a quanto previsto nell'art. 2 "Scopi e finalità". In caso di candidatura di un delegato, l'Associato dovrà presentare, contestualmente alla proposta, una esauriente descrizione del profilo del candidato.

Al Consiglio Direttivo partecipa con diritto di voto un rappresentante per tutte le Regioni e le Province e/o Città Metropolitane associate, da esse indicato su proposta della Conferenza delle Regioni. La nomina ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo in essere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consigliere decade per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore Comunale di Consigliere Comunale, di Sindaco o la delega del Comune; in questo caso subentra un nuovo amministratore, Consigliere, Sindaco o delegato, in rappresentanza del Comune, indicato dallo stesso Comune.

La decadenza si ha infine quando il Comune delegante recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate o quando non risulti in regola da almeno 5 annualità, con il pagamento della quota.

Competono al Consiglio direttivo:

- a) la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- c) l'ammissione e la decadenza degli Associati, che saranno ratificate dall'Assemblea successiva;
- d) la nomina del Direttore da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) il parere obbligatorio vincolante sulle proposte di contratti, assunzioni di personale, convenzioni, incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari avanzate dal Direttore;
- f) l'adozione di Regolamenti interni e le eventuali modifiche, salvo quelli riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può affidare incarichi speciali al Presidente, ai Vicepresidenti, ai suoi componenti ed al Direttore.

ARTICOLO 12

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente delegato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni semestre. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri effettivi.

La convocazione è fatta mediante lettera o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà essere effettuata anche ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Il Consiglio potrà riunirsi anche per tele/video conferenza, o altro sistema telematico equivalente, intendendosi quale luogo di convocazione quello ove si trova il chi presiede la riunione. In tal modo, tutti i Consiglieri partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente.

In considerazione delle possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio direttivo in forma telematica, salvo eccezioni previamente richieste al Presidente, non è ammessa la partecipazione per delega.

Ai lavori del Consiglio, per punti specifici, possono essere ammessi collaboratori e consulenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità vale il voto del Presidente. Il voto è palese. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto il Direttore che ne redige verbale. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede quanto prima al suo reintegro.

Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio Direttivo; in questo caso il Presidente uscente è comunque tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Se non vi provvede entro 5 giorni dalle dimissioni, l'Assemblea può essere validamente convocata da qualsiasi Associato.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Presidente l'attuazione dei programmi deliberati ed ogni altra azione di ordinaria amministrazione, rivolta al perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DEI TERRITORI

Il Consiglio dei territori di affermata tradizione ceramica è organo di consultazione che opera per la proposta di strategie complessive, elaborazione di piani di sviluppo, il collegamento con i territori per l'individuazione dei bisogni dei Comuni associati da rappresentare all'Assemblea.

Al Consiglio dei territori partecipano con diritto di voto quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province/Città Metropolitane appartenenti alle quattro macro-aree nazionali cui afferiscono i Vice-Presidenti, da esse indicati su proposta della Conferenza delle Regioni.

Il Consiglio dei territori può esprimere analisi e pareri su qualunque materia di competenza del Consiglio direttivo che è tenuto a prenderli in esame e svolge attività di coordinamento nei confronti degli Albi Speciali previsti dal successivo art. 20.

Il Consiglio dei territori è eletto dall'Assemblea su base territoriale secondo le modalità previste da apposito Regolamento ed è presieduta dal Vicepresidente vicario dell'Associazione.

La carica di Consigliere dei territori è compatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dei territori dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

ARTICOLO 14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI TERRITORI

Ai lavori del Consiglio dei territori gli Associati sono rappresentati dai rispettivi legali rappresentanti loro delegati.

Il Consiglio dei territori è convocato dal suo Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo almeno 2 volte all'anno; inoltre può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire componenti almeno 20 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera o altro mezzo idoneo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo della riunione che potrà svolgersi anche per tele/video conferenza, intendendosi quale luogo di convocazione quello dove si trova chi la presiede. In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi. Delle riunioni deve redigersi il verbale.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Sindaci dei Comuni Associati o in persona da essi indicata, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La sua decadenza, che può avvenire per le stesse cause di un consigliere del direttivo, comporta una nuova elezione.

Il Presidente mantiene i rapporti con gli Associati, con le autorità locali, regionali, statali ed europei; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ed attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione, il Consiglio Direttivo e la Consiglio dei territori.

Il Presidente, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
- b) vigila sull'andamento dell'Associazione, sull'operato del Direttore e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) firma la corrispondenza del Consiglio Direttivo e quella indirizzata alle autorità europee, statali, regionali e locali che non riguardi la gestione corrente dell'Associazione.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti fino a 4 (quattro) Vicepresidenti fra i quali indica il Vicepresidente Vicario.

ARTICOLO 16

IL VICEPRESIDENTE VICARIO

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente Vicario e, se impossibilitato, da uno dei Vicepresidenti a rotazione partendo dal più anziano. Il Presidente, con proprio atto, può delegare al Vicepresidente Vicario competenze ad esso riservate.

Il Vicepresidente Vicario convoca e presiede il Consiglio dei Territori, determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e ne firma la corrispondenza e redige i verbali delle riunioni.

ARTICOLO 17

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti. Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione stabilirà la misura dell'eventuale rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 18

IL DIRETTORE

Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea, assicura il raggiungimento dei risultati programmati; ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche ed amministrative per ogni grado.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Associazione, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi associativi. In particolare:

- a) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dal Presidente, dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- b) propone al Consiglio Direttivo l'eventuale assunzione del personale, passaggi di categoria, avanzamenti e promozioni, adotta i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio Direttivo;
- c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Territori;
- d) firma gli ordini di pagamento;
- e) firma la corrispondenza dell'associazione e gli atti che non siano riservati al Presidente.
- f) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo e può richiederne la convocazione al Presidente;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

Nel determinare lo status giuridico ed economico del Direttore, il Consiglio Direttivo tiene conto dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti dallo Statuto ovvero successivamente delegati dagli organi dell'Associazione.

Il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei all'Associazione, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo. Al Direttore è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 19

NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE

Il Direttore è individuato dal Consiglio Direttivo in una unità di personale dotata di adeguate competenze gestionali e organizzative messa a disposizione dal Comune che esprime il Presidente dell'Associazione mediante apposita convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici dell'Associazione con il Comune nonché la durata dell'incarico.

In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il Direttore può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. In tal caso, il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato, sulla base di idonea motivazione, per un ulteriore triennio se previsto negli atti di nomina.

La cessazione del rapporto con il Direttore non può avere luogo se non per giusta causa riguardante la funzionalità ed efficienza della conduzione dell'Associazione. I motivi della cessazione dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese. I motivi della cessazione debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio Direttivo può affidare, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile con nuova deliberazione, le funzioni ad altro soggetto che abbia idonee competenze.

ARTICOLO 20

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, ovvero qualora lo richiedano specifiche norme, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale.

L'Organo di controllo contabile può essere monocratico, con nomina di un professionista iscritto all'Ordine dei commercialisti e dei revisori contabili, ovvero composto da un collegio di rappresentanti dei Comuni associati scelti con le modalità previste in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Ove nominato, l'organo di revisione dura in carica 3 esercizi sociali e ad esso è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali ed in conformità alle norme applicabili all'Associazione.

L'Organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 21

ALBI SPECIALI

L'Assemblea delibera e norma l'istituzione di appositi Albi speciali per la promozione ed il sostegno della propria attività ed il raggiungimento dello scopo sociale. Sono individuati i seguenti Albi speciali:

- Albo degli ambasciatori delle Città della Ceramica,
- Albo degli amici delle Città della Ceramica.

L'Assemblea ordinaria adotta con appositi regolamenti distinti, le modalità per iscrivere negli Albi amministratori e personalità per il primo Albo, cittadini, enti ed associazioni per il secondo, meritevoli o che ne facciano richiesta, nonché le modalità di tenuta, gestione e funzionamento di detti Albi.

È prevista la nomina da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, di un Presidente degli Ambasciatori delle Città della Ceramica, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile e che promuove e cura le relazioni interne ed internazionali finalizzate alla promozione e alla valorizzazione della Ceramica artistica e di qualità in Italia e all'estero e presenta al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Albo dei nuovi Ambasciatori.

ARTICOLO 22

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Nell'espletamento delle procedure per l'assunzione del personale si opererà secondo i seguenti principi:

- a) pubblicità degli avvisi di selezione;
- b) pari opportunità tra uomo e donna;
- c) economicità e celerità di espletamento delle procedure con l'eventuale utilizzo per le selezioni o preselezioni anche di società specializzate.

ARTICOLO 23

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 24

RAPPRESENTANZA DI GENERE

Ove possibile, la nomina dei componenti degli organi associativi avviene garantendo il rispetto della rappresentanza di genere.

ARTICOLO 25

CONTROVERSIE

Ogni controversia conseguente all'applicazione del presente statuto che non possa essere composta amichevolmente è devoluta all'arbitraggio.

L'arbitratore è concordemente individuato dagli Associati nel Presidente dell'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, ove il Comune da esso rappresentato non sia parte dell'Associazione. In questo o in caso di impossibilità e/o inopportunità della nomina del Presidente dell'ANCI, l'assemblea individuerà un collegio composto da tre soggetti di comprovata competenza (probiviri) al quale devolvere la composizione della controversia.

ARTICOLO 26

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le modifiche allo Statuto associativo sono efficaci a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria che dà atto dalla loro approvazione da parte di almeno i 2/3 dei Consigli degli Enti associati.

Il rinnovo degli organi elettivi avverrà secondo con le modalità stabilite dall'Assemblea con detta delibera; fino a quel momento restano pienamente in carica gli organi in essere, i quali operano con le competenze e le modalità previste dal nuovo Statuto.

Salvo che non venga comunicato il recesso dall'Associazione ai sensi dell'art. 5, la mancata approvazione delle modifiche allo Statuto da parte di un Comune associato entro 180 giorni dalla trasmissione dello schema adottato dall'Assemblea al suo protocollo generale comporta la sua sospensione dai diritti elettivi attivi e passivi, fermo restando che il Comune rimane comunque debitore della quota associativa a fronte della quale continua a godere dei servizi forniti dell'Associazione.

Le modifiche allo Statuto associativo che non determinino innovazioni sostanziali o comportino un aumento degli oneri di partecipazione degli Associati divengono efficaci dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Per quanto non previsto da presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di lucro